

Le sfide della CCD II: valutazione del merito di credito, trattamento automatizzato e la disciplina di trasparenza

Credito al Credito 2026

Francesca Santilli – Responsabile Consulenza Legale e Amministrativa ABI

Indice

1. Valutazione del merito di credito
2. Banche dati
3. Disciplina di trasparenza

Cosa cambia

Il decreto modifica l'art. 124-bis, comma 1 del TUB, in materia di "Verifica del merito creditizio", prevedendo che **prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore**

A tal fine, **ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale**, ove applicabile, il finanziatore **effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore**, al fine di evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare la prospettiva di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

Art. 124-bis del TUB – trattamento automatizzato

Il Decreto introduce una serie di diritti del consumatore qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, **sul trattamento automatizzato** di dati personali del consumatore.

In questi casi, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:

- a) chiedere e ottenere dal finanziatore **una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio**, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione
- b) esprimere la propria opinione al finanziatore
- c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

Art. 124-bis del TUB – informazione al consumatore

Il finanziatore **informa il consumatore dei diritti** di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.

Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.

La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Valutazione del merito di credito - Trattamento automatizzato o parzialmente automatizzato?

Legislatore
comunitario
CCD 2 (art. 18)



Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso **al trattamento automatizzato** di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano (...).

Legislatore
nazionale

NUOVO TUB
(art. 124-
bis)



Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, **anche solo in parte, sul trattamento automatizzato** di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano (...).

Legislatore
comunitario

GDPR (art.
22)



L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente **sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Intervento umano

- a) chiedere e ottenere dal finanziatore **una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio**, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione
- b) esprimere la propria opinione al finanziatore
- c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.



Necessità di chiarire i contenuti dei diritti, ad esempio, il perimetro delle spiegazioni da rendere: logica e rischi: quale livello di informazioni?

Valutazione del merito di credito – esercizio dei diritti

Esercizio
dei diritti



Modalità e i criteri generali per valutare i tempi di decadenza per l'esercizio dei richiamati diritti, tenendo conto anche del fatto che il credito sia stato o meno concesso da parte del finanziatore.

Rischi



- Conservazioni “eccedenti” di dati nel caso in cui il finanziamento non venga concesso al fine di potersi tutelare a fronte di eventuali contestazioni
- Possibili controversie sulla decisione positivamente assunta qualora si verifichi “inadempimento” da parte del consumatore e questi utilizzi, strumentalmente, i diritti ad esso attribuiti dalla CCDII e dalla normativa primaria italiana.

Il decreto modifica l'art. 125, intervenendo sulla **disciplina delle banche dati e sulle comunicazioni al consumatore** delle relative segnalazioni (ad esempio i Sistemi di informazione Creditizia).

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.

I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione.

L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.



Deve escludersi una lettura che propenda per l'introduzione di un ulteriore obbligo di informare (ex post) il consumatore, ogni volta che viene registrata un'informazione negativa a suo carico in una banca dati e cioè dopo ogni singola segnalazione di ritardato o mancato pagamento ad esempio della rata

Disposizioni di trasparenza e «favor» per il digitale?

Credito ai consumatori

Il TUB prevede che la consegna dell'informativa precontrattuale e l'invio delle comunicazioni anche periodiche avvengano **in forma cartacea o su “supporto durevole”**.

Le Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia definiscono come supporto durevole: «**qualsiasi strumento** che permetta al cliente di **memorizzare** informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere **agevolmente recuperate** durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la **riproduzione immutata** delle informazioni memorizzate».

I casi in cui la normativa vuole imprimere una preferenza allo strumento cartaceo, sono espressamente disciplinati. È questo il caso della **messa a disposizione** delle informazioni generali di cui all'art. 123-*bis* TUB, che prevede che “Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali **almeno su supporto cartaceo**”.

Trasparenza generale

Nelle Disposizioni di Trasparenza nella sez. IV (Comunicazioni alla clientela), par. 3.1, è previsto che il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela **includono sempre la forma cartacea e quella elettronica**; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

Le comunicazioni periodiche se trasmesse con strumenti telematici sono gratuite per il cliente.

Possibile input

Alla luce di quanto innanzi si potrebbe dunque estendere il “**default digitale**” a tutte le informazioni e comunicazioni periodiche che prevedono la forma telematica e cartacea, a prescindere dalla sezione di appartenenza (non solo, dunque, per il credito ai consumatori) delle Disposizioni di Trasparenza; ciò consentirebbe anche un efficientamento dei costi di implementazione e di gestione del nuovo principio di “default digitale”.

Coerenza con il TUF

Art. 21, comma 1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Grazie per l'attenzione!

www.abi.it